



Venerdì 07/02/2014

La contribuzione INPS 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il 4 febbraio 2014 l'INPS ha emanato le circolari n.18 e 19 rispettivamente riferite alla contribuzione 2014 per la gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e per artigiani ed esercenti attività commerciali.

In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata INPS per il 2014 sono:

Liberi professionisti

Aliquote

non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

22%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

28,72%

titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

22%

L'imponibile previdenziale corrisponde al reddito fiscale, con un massimale annuo pari a 100.123 euro e un minimale per l'accredito contributivo di 15.516 euro.

Il contributo è sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo.

In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell'onere totale.

Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:



- dal committente o dall'associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso

- dal professionista entro il termine delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per artigiani e dei commercianti la nuova aliquota è del 22,20% (22,29% per i commercianti). Per gli under 21 + prevista una riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29% (commercianti).

Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all'Inps prima dell'1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.

Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21.

Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, superato il tetto del minimale, le percentuali viste sono applicabili fino a un reddito d'impresa 2013 pari a 46.031 euro; superata tale soglia, all'eccedenza va applicata l'aliquota maggiorata di un punto di percentuale.

Tale importo, denominato "contributo a conguaglio", sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d'impresa prodotto nel 2014 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per i contributi dovuti sul minimale i versamenti vanno effettuati, con F24 telematico, il 16 maggio, il 20 agosto, il 17 novembre 2014 e il 16 febbraio 2015. Per quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale, i termini sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.